



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura in leasing, di un Citofluorimetro separatore, modello BD FACS Aria Fusion per l'U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto

CIG: 9718051561

*** * * * ***

CAPITOLATO SPECIALE

Art. n. 1 - Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura in leasing di n. 1 CITOFLUORIMETRO SEPARATORE modello BD FACS Aria Fusion.

Le caratteristiche dell'attrezzatura da fornire sono analiticamente descritte all'articolo n. 2 del presente Capitolato e suddivise in caratteristiche tecniche minime e migliorative. **L'offerta comprende la garanzia full-risk della durata minima di 36 mesi come descritta all'art. 5 del presente Capitolato.**

L'attrezzatura deve essere installata presso il Laboratorio di citofluorimetria dell'Istituto Oncologico Veneto, sito in Via Gattamelata, 64, 35128 Padova.

Art. n. 2 - Caratteristiche tecniche minime

Il citofluorimetro separatore (*sorter*) oggetto del presente capitolato dovrà essere una strumentazione di ultima generazione, di nuova produzione e controllata da unica piattaforma software in grado di eseguire gli esami in oggetto e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Dotazione di 5 laser allo stato solido (Blu, Rosso, Violetto, Giallo-Verde e Ultra-Violetto) per rilevare contemporaneamente almeno 20 parametri (18 fluorescenze + 2 parametri fisici)
- Allineamento fisso dei laser
- Tecnologia di separazione (*sorting*) basato su cuvetta, in modo che sia stabile e operatore-indipendente
- Filtri Ottici intercambiabili, per la massima flessibilità
- Ottica a riflessione su tutti i fotomoltiplicatori e banchi ottici dedicati, tali da consentire la rilevazione in maniera prioritaria dei fluorocromi a maggiore lunghezza d'onda (minore energia),
- Possibilità di separazione (*sorting*) ad almeno 4 vie contemporaneamente e anche su piastra
- Camera di conta in quarzo "*gel-coupled*" per minimizzare il rumore di fondo, garantire la massima sensibilità strumentale ed una completa stabilità del flusso
- Sistema di elaborazione del segnale e acquisizione dei dati completamente digitale con calcolo e memorizzazione in contemporanea di Area, Altezza e Ampiezza dell'impulso su tutti i canali di fluorescenza e di SSC, per garantire una completezza di informazioni senza alcun limite in fase analitica
- Soglia multiparametrica contemporaneamente sui parametri di fluorescenza e sui parametri fisici
- Dotazione di tecnologia che mediante l'impiego di un sistema di biglie, laser e telecamere, consenta la valutazione automatica empirica del *drop delay*, parametro necessario ad assicurare che la goccia deflessa contenga la cellula di interesse da separare
- Dotazione di tecnologia automatica per il monitoraggio ed il mantenimento delle condizioni di *sorting*, in grado di preservare la purezza del campione mettendo il *sorting* in pausa qualora il flusso fosse momentaneamente perturbato o bloccando il *sorting* stesso in caso di ostruzione
- Sistema automatico di valutazione delle prestazioni strumentali e loro monitoraggio nel tempo
- Sistema di tarature strumentali a valori di fluorescenza fissi definiti dall'utente con variazione automatica dei voltaggi
- PC con software gestionale unico dedicato all'acquisizione e all'analisi dei dati
- dotazione di ugelli di diversa misura sostituibili da 70, 85, 100 e 130 μm
- possibile implementazione di cabina di biosicurezza

- La strumentazione dovrà essere fornita con un banco di supporto ad essa dedicato
- La fornitura deve essere comprensiva di corso di formazione per 4 operatori
- 36 mesi di garanzia full risk dalla data del collaudo positivo: essa deve garantire la piena funzionalità del sistema proposto, il montaggio, l'installazione e l'avviamento della macchina, la sostituzione di parti usurabili con pezzi originali o dell'intera strumentazione se non riparabile (si veda art. 5)

L'impresa aggiudicataria **si impegna a garantire**, previa verifica e autorizzazione da parte dell'Istituto, a titolo non oneroso e per l'intero periodo contrattuale, l'aggiornamento software/hardware delle apparecchiature all'ultima release disponibile.

Art. n. 3 - Trasporto, installazione, consegna

L'attrezzatura deve essere fornita "chiavi in mano". Non sono necessarie opere per la messa a norma dei locali. In ogni caso la ditta deve segnalare, in sede di sopralluogo, eventuali mancanze impiantistiche che impediscano l'installazione dello strumento. Trasporto, installazione, collaudo, formazione e certificazione sono a carico della ditta.

La consegna e l'installazione dell'attrezzatura deve essere previamente concordata con l'Unità Operativa interessata e con il Servizio di Ingegneria Clinica dell'Istituto Oncologico Veneto (sic@iov.veneto.it).

Agli effetti dei requisiti qualitativi della fornitura, resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna non impegna l'Istituto, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo.

La consegna dell'attrezzatura deve essere effettuata presso il Laboratorio di citofluorimetria dell'Istituto Oncologico Veneto, sito in via Gattamelata, 64 Padova in assenza di attività e con le indicazioni e prescrizioni di legge previste.

La merce deve essere esattamente conforme a quella presentata in offerta di gara e accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all'ordine di fornitura ricevuto con l'esatta indicazione delle quantità e della tipologia della merce da consegnare.

L'Istituto Oncologico Veneto si riserva, in sede di collaudo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dell'attrezzatura consegnata con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta ed alle prestazioni dichiarate in sede di offerta.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative sono a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

L'accettazione dell'apparecchiatura non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti; in deroga all'art. 1510, comma 2, del Codice Civile, la consegna si intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (porto franco).

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Istituto, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore deve provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (T.U Ambientale) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.

Art. n. 4 – Piano di formazione del personale

La ditta aggiudicataria deve prevedere un adeguato piano di formazione e supporto per l'addestramento e2

l'aggiornamento del personale utilizzatore dell'apparecchiatura, presso la sede del Laboratorio di citofluorimetria dell'Istituto Oncologico Veneto.

Tutti i momenti formativi, salvo diversi accordi, dovranno essere effettuati presso l'Istituto Oncologico Veneto e ripetuti in sessioni successive per coprire la totalità degli interessati in funzione delle rispettive indisponibilità per servizio. Il corso di formazione deve prevedere una parte teorica e una parte pratica allo strumento e il rilascio di un attestato nominativo volto a certificare l'addestramento avuto sull'apparecchiatura.

Tutte le attività di formazione devono essere preventivamente concordate dalla Ditta aggiudicataria con l'Istituto ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze cliniche ed organizzative.

Nel corso del periodo di garanzia e del periodo di assistenza tecnica, la ditta dovrà procedere con integrazioni alla formazione, secondo le esigenze che verranno manifestate dai Responsabili delle Unità Operative interessate, garantendo un supporto scientifico/applicativo per l'utilizzo di nuove applicazioni e/o software.

Al termine della formazione deve essere effettuata la prima configurazione e personalizzazione dell'apparecchiatura, sulla base delle specifiche richieste dall'utente. Deve altresì essere garantita la corretta informazione circa:

- il corretto utilizzo e la gestione dei dispositivi;
- eventuali rischi residui connessi all'utilizzo dell'apparecchiatura e sua gestione;
- modalità di pulizia ed eventuale disinfezione
- la procedura per la richiesta di supporto tecnico, da remoto e non.

Art. n. 5 – Garanzia, manutenzione ed assistenza tecnica full-risk

La garanzia Full Risk, della durata minima di 36 mesi, deve garantire la piena funzionalità del sistema proposto, il montaggio, l'installazione e l'avviamento della macchina, la sostituzione di parti di ricambio e usurabili con pezzi originali o dell'intera strumentazione se non riparabile, incluso il PC e l'aggiornamento del software.

Durante tale periodo, il servizio di manutenzione e assistenza tecnica deve essere garantito dal fabbricante o da un proprio centro di assistenza tecnica autorizzato e deve avere i seguenti requisiti minimi:

- visite di manutenzione preventiva tarature e prove funzionali come consigliato dal fabbricante;
- verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza;
- n° illimitato di chiamate per eventuale manutenzione correttiva, con tempi di risposta da remoto al massimo di 4 ore lavorative dalla chiamata o, in situ, di 3 giorni lavorativi qualora il problema non sia risolvibile da remoto;
- ricambi inclusi, compresi materiali e parti usurabili necessari al funzionamento e sostituiti durante la manutenzione sia preventiva sia correttiva;
- assistenza telefonica diretta;
- assistenza remota, mediante possibilità di connessione immediata con il server della ditta;
- interventi di manutenzione evolutiva necessari per garantire sicurezza e affidabilità, previsti dalla casa madre o necessari per adeguamenti normativi.

La Ditta dovrà provvedere a tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione di tutte le attività previste dal contratto.

La Ditta deve fornire documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione degli interventi di manutenzione (fogli di lavoro, bolle, etc.) in duplice copia, una per la competente Unità Operativa e una per ³

l'Ingegneria Clinica. La copia destinata all'Ingegneria Clinica deve essere consegnata al massimo entro una settimana dall'esecuzione dell'attività.

I rapporti tecnici devono contenere:

- tutti i dati necessari all'individuazione univoca dell'apparecchiatura (inventario, tipologia, modello e matricola);
- la data di esecuzione dell'attività;
- la firma del tecnico che ha eseguito l'intervento;
- la firma dell'utilizzatore.

Inoltre i rapporti tecnici devono prevedere le seguenti ulteriori informazioni in funzione del tipo di attività:

Riparazione su guasto:

- numero di richiesta di intervento dello IOV;
- problemi riscontrati e tutte le operazioni effettuate;
- elenco dettagliato delle parti sostituite.

Manutenzioni Preventive:

- check-list delle operazioni previste dal costruttore e quelle effettivamente effettuate.

Taratura e calibrazione:

- identificazione dello strumento campione (compresa data, numero e scadenza del certificato dell'ultima taratura);
- misure effettuate e scostamento rispetto alle specifiche del costruttore;
- esito controllo.

Verifiche di sicurezza:

- dati dello strumento di verifica (compresa data, numero e scadenza del certificato dell'ultima taratura);
- valori rilevati e riferiti ai valori limite o di accettabilità previste dalle norme;
- indicazione esplicita dell'esito della verifica. Nell'eventualità che l'esito fosse negativo, la ditta dovrà (quando tecnicamente possibile) eliminare la causa di non conformità e comunque avvisare l'Ingegneria Clinica.

La Ditta aggiudicataria deve garantire l'adeguata qualità dello strumento consegnato, obbligandosi, in caso di difettosità, alla sua sostituzione. Al termine dell'installazione deve essere consegnata una copia del manuale tecnico completo di tutte le informazioni necessarie per effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, con particolare riferimento alle informazioni sulla natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e di taratura necessarie a garantire il buon funzionamento e la sicurezza.

Tutte le parti di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente nuove e originali e congruenti con l'offerta prodotta per l'apparecchiatura interessata.

Tutti i tecnici dell'impresa manuttrice che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno possedere le idonee conoscenze e competenze tecniche e l'adeguata strumentazione necessaria per intervenire sulle apparecchiature fornite.

Deve essere assicurata la possibilità di accesso da remoto per la risoluzione di guasti o malfunzionamenti.

In caso di guasti, malfunzionamenti, attacchi da virus informatici o problemi non risolvibili, dall'atto dell'apertura della chiamata da parte del personale dell'Unità Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica deve essere garantito un tempo di risposta entro le 4 ore lavorative successive alla chiamata. Qualora il problema non sia risolvibile da remoto, deve essere garantito l'intervento di manutenzione in situ entro 3 giorni lavorativi dalla data di apertura della chiamata. Nel servizio di assistenza e manutenzione devono essere compresi i ricambi e il materiale usurabile sia per la manutenzione correttiva, sia per la manutenzione preventiva.

Per ciascun intervento deve essere dato debito preavviso all'utilizzatore destinatario o al relativo componente del servizio, con indicazione di data e orario previsti.

La ditta aggiudicataria deve garantire, almeno 8h/die, tra le ore 9.00 e le ore 18.00 dal lunedì al venerdì, un servizio di assistenza telefonica.

Tutte le attività, i cui costi non sono inclusi nel contratto di manutenzione, saranno riconosciute esclusivamente se richieste e approvate dall'Ingegneria Clinica.

Art. n. 6 – Collaudo

La ditta aggiudicataria deve provvedere, a sua cura e spese, al collaudo tecnico dell'apparecchiatura, da effettuarsi previo accordo, alla presenza del personale utilizzatore e di un funzionario incaricato dell'Ingegneria Clinica. Esso è teso a verificare che l'apparecchiatura fornita sia conforme al tipo o al modello descritto e che sia in grado di svolgere le funzioni richieste anche sulla scorta di tutte le prove funzionali stabilite nella documentazione prodotta dalla ditta fornitrice.

Il collaudo deve, inoltre, accertare che l'intera fornitura sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nei documenti di gara.

In particolare, in sede di collaudo, la ditta aggiudicataria deve:

- consegnare, il manuale d'uso e le certificazioni di conformità attestanti la rispondenza alle direttive europee di pertinenza e alle vigenti norme tecniche;
- eseguire in loco le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza, ove previsto;
- fare o programmare, previo accordi con l'Ingegneria Clinica e con il personale dell'U.O. destinataria, la formazione all'utilizzo: sarà cura del Responsabile dell'U.O. individuare gli operatori che dovranno parteciparvi;
- fornire il report della Qualifica dell'Installazione (IQ) a evidenza che i sistemi oggetto della fornitura siano installati in accordo con le specifiche di progetto, con le raccomandazioni del costruttore e con le normative applicabili;
- fornire il report della Qualifica Operativa (OQ) a evidenza che i sistemi oggetto della fornitura funzionino in accordo alle specifiche di progetto e operino nei limiti e nelle condizioni operative previste.

L'attrezzatura, all'atto del collaudo, deve risultare completa di ogni accessorio, anche se materialmente non menzionato nella propria proposta tecnica, necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante, conforme all'offerta e pronto all'uso.

Eventuale materiale di uso e consumo necessario per il collaudo deve essere posto a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere così come tutto il materiale necessario per garantire la massima compatibilità con le predisposizioni impiantistiche esistenti.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove per l'accettazione della fornitura (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari: la Ditta aggiudicataria si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione.

L'Istituto, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuati, può accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Il regolare collaudo, la dichiarazione di presa in consegna e l'accettazione della fornitura da parte dell'Istituto Oncologico Veneto, non esonerano comunque la ditta aggiudicataria dalla garanzia per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in seguito accertati.

Qualora il collaudo dia esito negativo, ed i difetti riscontrati non siano eliminabili, la Ditta aggiudicataria provvederà al ritiro dell'attrezzatura o dei pezzi difettosi, nonché alla sostituzione entro trenta giorni, decorsi i quali, qualora l'esito del collaudo fosse ancora negativo, l'Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto. Tutte le spese ad es. per sostituzioni, trasporto ecc, comprese quelle di facchinaggio e spedizione del bene rifiutato e i rischi connessi sono a carico dell'appaltatore.

Sarà comunque salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

I rischi derivanti dalla perdita o danno dell'apparecchiatura sino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, sono a carico della Ditta, salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Istituto. Dalla data del collaudo tecnico con esito positivo decorreranno i corrispondenti periodi di garanzia dell'attrezzatura.

Art. n.7 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna:

-ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'istituto Oncologico Veneto, approvato con deliberazione n. 568 del 27/09/2018; e reperibile al link: <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2021/01/Codice-di-comportamento-aggiornamento-2018.pdf>, pena la risoluzione del contratto;

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;

- a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (scaricabile dal sito <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.>) e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- a dare comunicazione tempestiva all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto steso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

- ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i; (vedi art. 6)

- a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto:

-la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

-una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;

-una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

-la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

-la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Istituto.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni.

L'Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l'Aggiudicatario, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l'Aggiudicatario deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.

Art. n. 8 - Modalità di fatturazione e pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dall'avvenuto collaudo.

L'aggiudicatario potrà emettere la fattura a seguito di collaudo positivo e per l'importo corrispondente. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/02. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione del servizio.

Art. n.9 - Contestazioni, controversie e applicazione di penali

Sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo:

- in caso ritardo nella consegna, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di consegna non conforme alle modalità pattuite, per ogni difformità riscontrata in caso di mancata sostituzione, completa o parziale, o mancato ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati, per ogni giorno di ritardo;

Per i casi di seguito indicati verrà applicata una penale di € 150,00:

- in caso di ritardo negli interventi di manutenzione straordinaria, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo negli interventi di manutenzione ordinaria, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di incompletezza nell'assistenza tecnica, per ogni giorno di mancato completamento

dell'intervento;

- in caso di inosservanza, anche lieve o parziale, di tutti gli altri obblighi contrattuali e delle norme del Codice Civile in genere.

L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla garanzia definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Azienda sanitaria destinataria della fornitura ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, salvo il risarcimento del danno.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto dell'Istituto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di contratto, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto stesso a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 113- bis, co. 3, del Codice.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A.R..

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto.

Art. 10 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli operatori economici si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d'ordine in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. Il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del d.lgs 81/08, art. 37.

Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza ed antinfortunistica degli addetti ai lavori sono a carico della ditta che è tenuta a rispettare sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell'adozione di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.

Tutti i tecnici dell'impresa che interverranno dovranno possedere le idonee conoscenze e competenze tecniche e l'adeguata strumentazione necessaria per intervenire sulle apparecchiature fornite.

Art. 11 - Cessione del contratto e cessione del Credito

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

Art. 12 - Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. La ditta aggiudicataria, pertanto, si obbliga a manlevare l'Istituto dalle pretese che terzi dovessero avanzare in **10**

relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Istituto destinatario delle apparecchiature in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Istituto dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui l'Istituto dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente nei confronti dell'Istituto, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. n.13 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;

- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale.

- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel d.lgs. 50/2016 e ss. M. e i. , si applica il codice civile e il protocollo di legalità.

L'Istituto Oncologico Veneto in caso di inadempimento del fornitore anche di uno solo degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L'Istituto Oncologico Veneto, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010;
- in caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto;
- esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D. Lgs 159/11 rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di Legalità della Regione Veneto di cui ratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015;
- nel caso in cui l'ammontare delle penali contestate superi il 10% del valore del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Istituto Oncologico Veneto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto Oncologico Veneto rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Istituto Oncologico Veneto e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.